

**Ordinanza**  
**sull'impiego della truppa per la protezione di persone**  
**e di beni**  
**(OPPB)**

del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza regola l'impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d'appoggio.

**Art. 2**            Compiti e condizioni d'impiego

<sup>1</sup> La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:

- a. protezione di opere;
- b. protezione di conferenze;
- c. protezione di persone;
- d. servizio di scorta;
- e. altri compiti analoghi.

<sup>2</sup> La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.

<sup>3</sup> Non è consentito impiegare formazioni di reclute.

**Art. 3**            Procedura

<sup>1</sup> Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d'aiuto al Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:

- a. del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport<sup>2</sup> (DDPS);

RU 1997 2147

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.  
Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.

**Art. 4** Designazione e subordinazione del comandante

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale designa il comandante.  
<sup>2</sup> Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.

**Art. 5** Mandato

- <sup>1</sup> Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.  
<sup>2</sup> Il mandato regola segnatamente:
- a. le competenze degli organi civili e militari interessati;
  - b. i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l'impiego;
  - c. i poteri di polizia e l'uso delle armi nell'ambito dell'ordinanza del 26 ottobre 1994<sup>3</sup> concernente i poteri di polizia dell'esercito;
  - d. i rapporti di servizio con le autorità civili.

**Art. 6** Responsabilità

- <sup>1</sup> La responsabilità per l'impiego della truppa incombe alle autorità civili.  
<sup>2</sup> Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.

**Art. 7** Pianificazione e condotta dell'impiego

- <sup>1</sup> Il comandante pianifica l'impiego d'intesa con la polizia.  
<sup>2</sup> Di regola, il capo militare comanda la truppa nell'impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.

**Art. 8** Mezzi per l'impiego

Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l'adempimento del mandato.

**Art. 9** Informazione

- <sup>1</sup> Prima e durante l'impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.  
<sup>2</sup> Esse insistono segnatamente sull'obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.

<sup>3</sup> RS 510.32

**Art. 10** Statuto dei militari

<sup>1</sup> Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all'impiego, segnatamente nell'ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.

<sup>2</sup> Se l'impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.

**Art. 11** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

